



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI

Protocollo n. 22601/S7Silobis (Coppa)
VigoNUMERO DI CODICE FISCALE 8001200826
PARTITA I.V.A. 02711070827Palermo, 15 MAG 2012

Risposta a _____

del _____


OGGETTO: ITRAS s.r.l. - Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per la costruzione e gestione di una stazione di trasferimento di rifiuti non pericolosi da realizzare in territorio del Comune di Campobello di Licata (AG), c.da La Marca, F.M. n. 21 part.lla nn. 152, 153, 154, in variante allo strumento urbanistico. Conclusione del procedimento.

Raccomandata A/R

Alla Società ITRAS s.r.l.
Via Miniera Ciavolotta lotti 92/94
Zona Industriale di
92026 Favara (AG)

Al Comune di Campobello di Licata (AG)
Piazza XX Settembre, 1
92023 Campobello di Licata (AG)

All' A.R.T.A. Servizio VI D.R.U.
Via Ugo La Malfa, 169
90134 Palermo



Con riferimento all'attività istruttoria relativa alla pratica in oggetto,

PREMESSO:

- 1) Con istanza del 20/01/2011, assunta al prot. n. 2616 del 24.01.2011 di questo Dipartimento, la ditta ITRAS s.r.l. ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per l'impianto descritto in oggetto;
- 2) Con istanza del 26.01.2011 rivolta all'ARTA Servizio 1 VAS VIA, e trasmessa per conoscenza a questo Dipartimento, la medesima società ha fatto richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA;
- 3) Con nota n. 3304/S7 del 27.01.2011 questo-Servizio 7 ha comunicato alla ditta di procedere a definire la verifica di VIA preventivamente all'avvio del procedimento di autorizzazione, come previsto dal comma 1 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 (Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui

ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto);

- 4) Con foglio n. 49387 del 25.07.2011 il Servizio VIA VAS dell'ARTA ha dichiarato che il progetto non deve essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale dettando tuttavia alcune prescrizioni da attuare in sede di realizzazione dell'opera;
- 5) Con fax prot. n. 37031/S7 del 02.08.2011 lo scrivente Servizio ha avviato il procedimento di autorizzazione convocando la prevista conferenza di servizi per il giorno 28.09.2011 per l'esame del progetto definitivo di cui all'istanza. Nel giorno stabilito si sono svolti i lavori della conferenza ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 ove viene stabilito che " il progetto dovrà essere completato con la specifica documentazione integrativa riepilogata nello stesso verbale. Nel corso della riunione Intervengono l'Arch. Paci ed il Dott. Nigro del Comune di Campobello di Licata i quali consegnano l'attestazione di avvenuta pubblicazione dell'avviso di convocazione della conferenza a firma del segretario comunale, da cui non risulta che siano pervenute osservazioni e/o opposizioni e il decreto sindacale n. 61 del 27/9/2011 di assenso al sito con allegata nota comunale (sett. urbanistica e settore ambiente) relativa al parere favorevole di regolarità urbanistica e ambientale. Gli stessi dichiarano altresì che successivamente all'avvenuta pubblicazione dell'avviso di convocazione della conferenza, il Sindaco ha ricevuto lagnanze da parte di alcuni privati cittadini aventi abitazioni stagionali limitrofe all'impianto in progetto per le quali si riservano eventualmente di rappresentare ulteriori indicazioni circa la volontà amministrativa definitiva dell'Ente.

~~I convenuti dichiarano di fare proprie le prescrizioni del provvedimento di prot. n. 49387 del 25.07.2011 del Servizio I VAS VIA dell'A.R.T.A. e chiedono che le stesse vengano esplicitate nel provvedimento di autorizzazione.~~

Interviene il Dott. Patella, il quale chiede ai rappresentanti del Comune di sapere, prima di procedere con l'ulteriore corso istruttorio, se esiste disponibilità di allocare l'impianto presso idonee aree industriali ubicate in zone limitrofe.

A tal fine interviene l'Arch. Paci il quale fa presente che nelle immediate vicinanze dell'area in esame esiste una zona industriale ASI ricadente nel territorio del comune di Ravanusa, facente parte del comprensorio dell'A.T.O. AG 3.

La conferenza invita la ditta a trasmettere la documentazione sopra elencata a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento. La stessa conferenza, tenuto conto delle prescrizioni di VIA, circa il punto di emissione sull'ambiente confinato ed i connessi presidi ambientali di specie, determina di coinvolgere nel procedimento il competente Servizio Emissioni dell'A.R.T.A..

Il Dott. Patella informa infine che questo Ufficio procederà, trascorsi tre mesi dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta con il presente verbale, senza che siano pervenuti i pareri da parte degli Uffici coinvolti, a concludere il procedimento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, intendendo i pareri richiesti come resi in senso favorevole, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della L.R. n. 9/2010."

- 6) Con nota n. 44555/S7 del 29.09.2011 il sopracitato verbale viene trasmesso a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento con le seguenti precisazioni *"La Società proponente è tenuta ad aderire ai contenuti del verbale del 28.09.2011, predisponendo tutte le integrazioni necessarie conseguenti alle problematiche emerse in sede di conferenza ed a trasmettere tempestivamente a tutti Enti coinvolti nel procedimento le integrazioni progettuali riepilogate nel verbale allegato, nonché al Servizio II Emissioni dell'A.R.T.A.*
- Il Comune, in relazione a quanto dichiarato dai rappresentanti dell'Ente, è tenuto a rideterminarsi in via definitiva circa la compatibilità urbanistica dell'impianto rispetto al sito proposto dalla ditta facendo pervenire le decisioni di propria competenza.*
- Tutti gli Enti coinvolti nel procedimento sono invitati a determinarsi entro 30 gg. dal ricevimento delle integrazioni progettuali al fine di consentire allo scrivente Dipartimento la conclusione del procedimento".*
- 7) Con nota recante prot. n. 26 del 25.11.2011 la società ITRAS ha trasmesso agli Enti territoriali coinvolti la documentazione richiesta in sede di conferenza;
- 8) Con foglio n. 15252 del 30.11.2011 il Comune di Campobello di Licata ha comunicato che ai fini delle definitive determinazioni dell'Ente circa la compatibilità urbanistica dell'impianto, l'argomento è stato sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale per la relativa trattazione;
- 9) Con nota n. 57017/S7 del 12.12.2011 questo Servizio, richiamati i contenuti della propria precedente nota n. 44557 del 29.09.2011, ha sollecitato i medesimi Enti a fare pervenire le competenti decisioni entro 30 gg. dal ricevimento delle stesse integrazioni, al fine di consentire la conclusione del procedimento;
- 10) Con foglio n. 288530 del 20.12.2011 l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha trasmesso il parere ex art. 13 L. 64/74 reso in senso favorevole;
- 11) Con nota n. 79270 del 21.12.2011 l'ARPA S.T. di Agrigento ha fatto pervenire il proprio parere reso in senso favorevole;
- 12) Con nota n. 490/Dp12na/11 del 29.12.2011 l'A.S.P. n. 1 di Agrigento Distretto Sanitario di Naro-Camastra ha comunicato il proprio parere favorevole a condizioni;
- 13) Con foglio n. 491 del 13.01.2012 il Comune di Campobello di Licata ha comunicato che il Consiglio comunale, convocato a seguito della nota dello studio legale Lo Re & Valenza di Agrigento e riunitosi in data 29.12.2011 per la trattazione dell'argomento, è decaduto ed il Sindaco sfiduciato per cui, nelle more della nomina del Commissario ad acta, l'Ente non è nelle condizioni di potersi determinare;
- 14) In data 27.01.2012 l'ufficio ha espletato le formalità connesse al protocollo di legalità;
- 15) La nota 491 del 13.01.2012 del Comune di Campobello di Licata unitamente al parere ex art. 13 n. 288530 del 20.12.2011 dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento sono stati trasmessi via fax al Dipartimento urbanistica dell'ARTA in data 07.02.2012 ai fini del parere di competenza sulla variante urbanistica;

- 16) Con nota n. 686 del 07.02.2012 l'Ufficio di Segreteria della C.P.T.A. di Agrigento ha comunicato all'Assessorato regionale al Territorio e Ambiente e, per conoscenza, a questo Dipartimento, di avere espresso il proprio parere favorevole di pari numero e data;
- 17) Con nota n. 13760 del 02.03.2012 il Servizio 2/DRA – Emissioni - dell'ARTA, ha comunicato allo scrivente Dipartimento e per conoscenza alla Ditta, *“che il progetto prodotto dall'Azienda in oggetto, è risultato carente degli elaborati su cui potere valutare gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera degli inquinanti, ragione per cui, lo scrivente ufficio, non potrà dare inizio alla istruttoria per il rilascio del parere, se non dopo l'acquisizione di quanto richiesto per le vie brevi, nell'incontro dl giorno 02 marzo 2012, con l'Arch. Burgio, n.q. di tecnico incaricato dalla ditta ITRASS srl....”*;
- 18) Con nota n. 2 del 06.03.2012 la società ITRAS sr ha trasmesso al Servizio 2 Emissioni dell'ARTA la documentazione richiesta dallo stesso Servizio;
- 19) In data 07.03.2012 è stata assunta agli atti di questo Dipartimento la nota dello studio legale dell'Avv. Lillo Fumo datata 09.02.2012 recante oggetto *“Diffida – richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni. ITRASS s.r.l.”*, con la quale si chiede al Comune la revoca dell'assenso al sito (decreto sindacale n. 61 del 17/9/2011);
- 20) Con foglio n. 2612 del 05.03.2012 il Comune di Campobello di Licata ha trasmesso il provvedimento n. 9 del 03.03.2012 del Commissario Straordinario, nominato con D.P.R.S. n. 45 del 07.02.2012 per le funzioni ed i poteri attribuiti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale, ~~con il quale viene revocato il Decreto sindacale n. 61 del 27.09.2011 ed espresso parere contrario di~~ assenso al sito;
- 21) Con nota n. 11972/S7 del 07.03.2012 di questo Servizio, le predette note dell'Avv. Lillo Fumo datata 09.02.2012 e n. 2612 del 05.03.2012 del Comune di Campobello di Licata sono state inoltrate all'ARTA Servizio VI DRU ai fini del parere di competenza, e per conoscenza alla Ditta;
- 22) Con nota n. 14864/S7 del 23.03.2012 questo Servizio ha sollecitato il predetto Servizio VI DRU dell'ARTA ad esprimere il parere di competenza;
- 23) Con verbale del 29.03.2012, a seguito di richiesta di accesso agli atti formulata dalla società ITRAS con nota n. 3 del 08.03.2012, l'Arch. Burgio n.q. di responsabile del progetto ha ritirato copia degli atti del procedimento nella stessa riepilogati;
- 24) Con nota prot. n. 24894 del 26/04/2012, il Servizio 2/DRA dell'A.R.T.A. ha fatto pervenire il proprio parere relativo alle emissioni in atmosfera reso in senso favorevole con prescrizioni

CONSIDERATO che:

- il procedimento ha avuto concreto avvio con la convocazione della conferenza dei Servizi in data 02/08/2011 a seguito del parere di verifica di VIA del 25/07/2011;
- dalla data della conferenza (28/09/2011), ove sono state richieste alla ditta specifiche integrazioni progettuali, all'inoltro delle stesse (25/11/2011) sono trascorsi circa due mesi;

- il Servizio VI DRU dell'A.R.T.A. non ha ancora espresso il parere di competenza in merito alla variante urbanistica;
- il Comune di Campobello di Licata con proprio provvedimento motivato n. 9 del 03.03.2012 del Commissario Straordinario, ha revocato il Decreto sindacale n. 61 del 27.09.2011 ed espresso parere contrario di assenso al sito;

VISTO l'Atto Dichiaratorio, assunto al protocollo di questo Ufficio al n. 18102 del 12/04/2012, con il quale il Sig. Lorenzo Catanzaro n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della ditta ITRAS Srl con sede in Favara invita la scrivente Amministrazione "a volere concludere, con l'urgenza che il caso richiede, e comunque entro e non oltre giorni venti dalla ricezione del presente atto, il procedimento avviato con la domanda amministrativa della ITRASS srl prot. n 1 del 20/01/11",

RILEVATO che non sussistono, in atto, le condizioni per potere concludere il procedimento in senso favorevole con l'approvazione dell'impianto in variante allo strumento urbanistico, tenuto conto che l'area oggetto del progetto:

- ha una destinazione urbanistica E (agricola);
- il D.R.U. dell'A.R.T.A. non ha espresso il parere obbligatorio sull'efficacia di variante che sarebbe insita nel provvedimento di autorizzazione ex art. 208, comma 6, Dlgs n. 152/06;
- il Comune ha espresso in modo ultimativo il proprio dissenso con provvedimento n. 9 del 03/03/2012 del Commissario Straordinario, di revoca del Decreto sindacale n. 61 del 27/06/2011,

SI DISPONE

il diniego dell'autorizzazione per la costruzione e gestione di una stazione di trasferimento di rifiuti non pericolosi da realizzare in territorio del Comune di Campobello di Licata (AG), c.da La Marca, F.M. n. 21 part. IIe nn. 152, 153, 154, in variante allo strumento urbanistico, di cui all'istanza della ditta Itras srl, citata in premessa, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

Al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Arch. Giuseppe Giarratana)

Il Dirigente Responsabile
Servizio 7 - Autorizzazioni
(Dott. A. Pirella)



Il Dirigente Generale
(Dott. Vincenzo Emanuele)